



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari
Segreteria Generale

A tutti i Dirigenti

*Al Comandante della
Polizia Locale*

Alle P.O.

e p. c.

Al Sindaco,

*All'Assessore
al Bilancio, Finanze, Tributi,
Patrimonio, Programmazione,
Affari generali, Risorse Umane*


Oggetto: Piano di prevenzione della corruzione – Direttiva n.2

- **Verifiche all'atto dell'assegnazione ad uffici e della formazione di commissioni di concorso e per l'affidamento di commesse.**
- **Disciplina dell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.**
- **Patti di integrità negli affidamenti.**

In attuazione delle disposizioni degli artt. 35 bis e 53 comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001¹, introdotte dalla l. n. 190/20121, e dell'art. 1, comma 17, della l. n. 190/20122, richiamate in esecuzione di quanto previsto dai

¹ **Art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001:** "1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione del comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari".

Art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti".



paragrafi 3.1.9, 3.1.10 e 3.1.13 del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera C.I.V.I.T. n. 72/2013, si chiede la collaborazione di tutti i Dirigenti e/o Titolari di P.O. per l'attuazione, con riferimento alle rispettive competenze, della presente direttiva.

Si chiede di voler porre in essere le misure necessarie in tema di assegnazione di personale ad uffici, formazione di commissioni per l'affidamento di commesse, attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e predisposizione di patti di legalità e integrità, secondo le indicazioni di seguito fornite.

1) Assegnazione ad uffici

L'Amministrazione deve verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali per reati contro la pubblica amministrazione a carico di dipendenti e/o soggetti terzi:

1) all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati (art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001);

2) all'entrata in vigore del suddetto art. 35 bis (28.11.2012) con riferimento al personale già assegnato.

Per le verifiche di cui ai precedenti punti, in attesa di più puntuali chiarimenti interpretativi, si ritiene di estendere la preclusione a tutti i dipendenti investiti di funzioni direttive.

Per le suddette categorie di soggetti i nominativi dovranno essere comunicati al Servizio personale dai Dirigenti responsabili previa verifica del fatto che essi siano assegnati agli uffici preposti alla gestione delle funzioni e attività sopraindicate al punto 1).

Il Servizio Personale provvederà alle verifiche, comunicandone gli esiti ai Dirigenti interessati ed al sottoscritto Responsabile per la prevenzione della corruzione.

La comunicazione dovrà avvenire tempestivamente e comunque entro il 31 gennaio 2014.

2) Formazione di commissioni di concorso

L'Amministrazione deve verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali per reati contro la pubblica amministrazione:

- all'atto della formazione di commissioni di concorso;

La verifica deve avvenire tramite acquisizione di ufficio dei dati ovvero tramite acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai soggetti interessati ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

Operativamente si è convenuto di procedere ad acquisizione di ufficio del certificato del casellario giudiziale dei soggetti interessati, salve eventuali diverse valutazioni di carattere organizzativo.

Per le verifiche provvederà direttamente l'ufficio personale, anche con riguardo ad eventuali componenti esterni all'Amministrazione.

Nei casi in cui, ad esito delle verifiche risultino precedenti penali a carico dei soggetti interessati, l'Amministrazione deve astenersi dalla nomina, disponendola nei confronti di altro soggetto.

L'eventuale accertamento di precedenti penali in capo agli interessati dovrà essere tempestivamente e formalmente segnalato, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, alla sottoscritta Segretario Generale, nella sua qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, ai fini della corretta gestione dei compiti e delle responsabilità espressamente attribuitegli dalla legge.


3) Formazione di commissioni per l'affidamento di commesse

L'Amministrazione deve verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali per reati contro la pubblica amministrazione a carico di dipendenti e/o soggetti terzi all'atto della formazione di commissioni per l'affidamento di commesse.

La verifica deve avvenire tramite acquisizione di ufficio dei dati ovvero tramite acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai soggetti interessati ai sensi del d.P.R. n. 445/2000

Nei casi in cui, ad esito delle verifiche, risultino precedenti penali a carico dei soggetti interessati, l'Amministrazione deve astenersi dalla nomina, disponendola nei confronti di altro soggetto, ferma comunque restando l'applicazione delle ulteriori norme di legge o di regolamento relative alle conseguenze dell'accertamento di precedenti penali.

L'eventuale accertamento di precedenti penali in capo agli interessati dovrà essere tempestivamente e formalmente segnalato, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, alla sottoscritta Segretario Generale, nella sua qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, ai fini della corretta gestione dei compiti e delle responsabilità espressamente attribuitegli dalla legge.



4) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Si chiede di inserire nei contratti di assunzione del personale la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

5) Patti di integrità negli affidamenti

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti sono di regola tenute a predisporre ed utilizzare protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. In tal caso le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità è causa di esclusione dalla gara e/o di risoluzione del contratto.

Si chiede quindi la collaborazione per lo svolgimento delle valutazioni relative alla predisposizione ed al successivo utilizzo dei suddetti protocolli e patti, specie con riferimento agli affidamenti di maggiore rilevanza economica.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Giovanna Maria Piga

